

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: RICORSO IN APPELLO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA DA PARTE DI PAZIENTE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE N. 551/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all'Avv. Renato Cola del foro di Ancona l'incarico di rappresentare e difendere l'ASUR AV2 davanti alla Corte di Appello di Ancona nel procedimento di appello promosso dal sig. M.G. (la cui identità è specificata in atti), per ottenere la riforma parziale della sentenza n. 551/2014 del Tribunale Civile di Ancona, come meglio specificato nell'atto medesimo.
3. Conferire al suddetto legale, che ha patrocinato l'Azienda anche nel primo grado, espresso mandato per la costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge, tra cui proporre appello incidentale anche tardivo e il potere di chiamare in causa terzi, eleggendo il domicilio presso il proprio studio legale sito in via De Bosis n.3 ad Ancona.
4. Dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente incarico sono a carico di Generali Italia spa, che all'epoca dei fatti copriva l'Azienda per la RCT, così come ogni altro onere di gestione del sinistro.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

7. Trasmettere copia conforme del presente atto all'Avv. Renato Cola, unitamente alla procura ad litem, per il seguito di competenza.

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Genga



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Giulietta Capocasa



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA 2 – SEGRETERIA DI DIREZIONE**

Il sig. M.G. (la cui identità è specificata in atti) ha proposto appello davanti alla Corte di Appello di Ancona (notizia acquisita con mail dell'Avv. Cola – prot. 42942 dell'11/03/2015 agli atti), per la riforma parziale della sentenza n. 551/2014 pronunciata dal Tribunale Civile di Ancona che non ha riconosciuto la responsabilità dell'Amministrazione convenuta per il presunto danno biologico (invalidità permanente) e non patrimoniale che lo stesso avrebbe subito a seguito di intervento chirurgico presso l'Ospedale di Senigallia nel 2009. Parte istante chiede la riforma della sentenza impugnata anche in punto di condanna avversaria alla totale refusione delle spese di CTU, CTP e delle integrali competenze sia del primo che del secondo grado di giudizio.

Trattandosi di fattispecie coperta da polizza assicurativa per la RCT vigente all'epoca dei fatti e della loro denuncia, la Compagnia Assicuratrice GENERALI ITALIA spa, ritenendo di dover resistere in giudizio a tutela dei propri interessi e di quelli dell'Assicurata, ha indicato (comunicazione mail prot. 42942 del 11/03/2015 agli atti) nella persona dell'Avv. Renato Cola del Foro di Ancona, che ha patrocinato l'Azienda anche nel primo grado di giudizio, il legale cui conferire l'incarico di difendere in sede di appello la posizione sia di Generali che dell'ASUR Marche.

In esito a quanto premesso, si procede a nominare l'Avv. Renato Cola, conferendo allo stesso espresso mandato per la costituzione in giudizio e per tutto quanto altro inerente e conseguente, compreso il potere di chiamare in causa terzi, con elezione di domicilio presso il proprio studio sito in De Bosis n.3 ad Ancona.

L'onere della spesa derivante dal predetto incarico è totalmente a carico della Compagnia Assicuratrice GENERALI ITALIA spa, così come ogni altro onere di gestione del sinistro.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del Procedimento dell'U.O. Segreteria e dal Dirigente dell'U.O. Segreteria – Fabriano Area Vasta n. 2;


ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste.

SI PROPONE

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all'Avv. Renato Cola del foro di Ancona l'incarico di rappresentare e difendere l'ASUR AV2 davanti alla Corte di Appello di Ancona nel procedimento di appello promosso dal sig. M.G. (la cui identità è specificata in atti), per ottenere la riforma parziale della sentenza n. 551/2014 del Tribunale Civile di Ancona, come meglio specificato nell'atto medesimo.
3. Conferire al suddetto legale, che ha patrocinato l'Azienda anche nel primo grado, espresso mandato per la costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge, tra cui proporre appello

- incidentale anche tardivo e il potere di chiamare in causa terzi, eleggendo il domicilio presso il proprio studio legale sito in via De Bosis n.3 ad Ancona.
4. Dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente incarico sono a carico di Generali Italia spa, che all'epoca dei fatti copriva l'Azienda per la RCT, così come ogni altro onere di gestione del sinistro.
 5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
 6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.
 7. Trasmettere copia conforme del presente atto all'Avv. Renato Cola, unitamente alla procura ad litem, per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Silvia Pesciarelli



Il Dirigente
Rag. Angelo Tini



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente
Rag. Angelo Tini



Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale.


SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Maria Letizia Paris



U.O. BILANCIO

Il Resp.le del Procedimento
Dr.ssa Maria Grazia Maracchini



- ALLEGATI -
N.N.